



M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio



Istituto Comprensivo Statale GINO FELCI - RMIC8F700A

☒ Via Accademia Italiana della Cucina, 1 – 00049 Velletri (Roma)
Centralino: 06/9615.1373 e 06/9642.144 – Fax: 06/9615.5042

@: RMIC8F700A@istruzione.it; RMIC8F700A@pec.istruzione.it; www.ginofelci.edu.it

Codice fiscale: 95036920585 – Codice IPA: istsc_rm8f700a – Codice unico per fatturazione: UF8RRD



FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020



*Personale Docente e ATA
Genitori e Studenti
D.S.G.A.
Sito web*

OGGETTO: Misure contrasto diffusione contagio da COVID – 19. Disposizioni per l'avvio in sicurezza dell'a. s. 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute dell'11/08/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta", di cui al seguente link del sito istituzionale Area COVID -19;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021 (**in allegato**);

TENUTO CONTO che *...dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19...*;

AL FINE di assolvere all'obbligo normativo *...il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola...*;

DISPONE

1. l'esibizione, da parte del personale scolastico, della Certificazione **Green pass** al personale delegato dal Dirigente scolastico, al momento dell'ingresso nell'edificio scolastico **a partire dal 01/09/2021 e fino al termine dell'emergenza sanitaria** (ad oggi fissata al 31/12/2021). Essa viene rilasciata:
 - dopo aver effettuato la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni;
 - oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
 - oppure essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
 - oppure se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigienico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
2. in alternativa, l'esibizione della **Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19**, da parte

SOLO dei soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare il ciclo vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid-19. Si ricorda che le certificazioni possono essere rilasciate – obbligatoriamente, a titolo gratuito, direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

3. il personale delegato provvede alla verifica con l’App Verifica C1 e all’annotazione su apposito registro del nome e cognome, dell’esito della verifica, del giorno e dell’ora. Si allega alla presente Nota del Capo Dipartimento, Stefano Versari, del 30 agosto 2021 relativa alla “**Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti**”.
4. ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto;
5. per tutto il personale scolastico:
 - l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil - influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 - il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
6. la regolare registrazione dei visitatori ammessi, da parte dei collaboratori scolastici in servizio all’ingresso, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. Si raccomanda la riservatezza dei dati e la custodia del registro;
7. l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, da parte del personale, degli studenti e dell’utenza;
8. la limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
9. il rispetto della segnaletica orizzontale e verticale sul distanziamento necessario, sui percorsi da effettuare, sulle norme igienico-sanitarie e di protezione delle vie respiratorie;
10. l’accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura;
11. **la didattica per tutti gli studenti in presenza**, salvo future limitazioni disposte dalle autorità competenti;
12. l’areazione continuativa e sistematica dei locali.
13. il regolare svolgimento delle attività motorie nel rispetto delle procedure;
14. un’adeguata gestione dei casi sintomatici;
15. la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata degli spazi da parte dei collaboratori scolastici;
16. la tenuta del **registro delle pulizie** da parte dei collaboratori scolastici con la verifica sistematica del corretto adempimento a cura del D.S.G.A;
17. **le riunioni degli organi collegiali si svolgono in videoconferenza**, fino a nuova disposizione;
18. **l’obbligo per tutto il personale e per gli studenti di rispettare il Regolamento d’Istituto dell’I.C**

e tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

19. Il D.S.G.A. sovrintende ai compiti destinati al personale A.T.A. in materia di sicurezza e contrasto alla diffusione del contagio da COVID - 19. Riferisce immediatamente al Dirigente scolastico in merito alle eventuali inefficienze e inadempienze riscontrate;

RICORDA

- le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Pertanto, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia di misure per il contrasto alla diffusione del virus determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della **responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020**;
- il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato **assenza ingiustificata** e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- **la violazione delle disposizioni (possesso ed esibizione del Green pass) è sanzionata** ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria);
- il personale e gli studenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni del Ministero della Salute sulla durata ed le modalità di gestione di quarantena ed isolamento:

QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio.	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio.	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non</u> Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

- il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, in vigore dal 23/07/2021, all'art. 1 dispone la proroga dello **stato di emergenza** al 31 dicembre 2021;
- **per i lavoratori in situazioni di fragilità**, il D.L., all'art. 9, proroga al 31 ottobre (non al 31 dicembre come lo stato di emergenza) individuati fragili ai sensi del Cura Italia (**per le condizioni di disabilità, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche e terapie salvavita**), ritorna la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e viene retroattivamente reintrodotta dal 1° luglio 2021;
- **per i lavoratori fragili individuati a seguito visita Medico Competente** l'assenza per malattia è computata ai fini del comparto;
- i lavoratori in condizioni di disabilità, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche e terapie salvavita possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, laddove compatibile con la situazione organizzativa lavorativa, in caso di assenza il trattamento sarà quello ordinario e nondi ricovero ospedaliero. Tale disposizione è valida retroattivamente dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021.

Per tutto quanto qui non richiamato, si rinvia alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Margherita Attanasio